

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE MEDITERRANEA FALCHI/HAWKS
MEDITERRANEAN FOUNDATION"**

CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - PATRIMONIO - SCOPO

Art.1 - E' istituita in Reggio Calabria, con sede in via Pio XI diramazione privata n.27, la "FONDAZIONE MEDITERRANEA FALCHI/HAWKS MEDITERRANEAN FOUNDATION - O.N.L.U.S." o anche per brevità "FMF/HMF O.N.L.U.S".

Art.2 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla somma di L. 100.000.000 destinata dai Fondatori alla dotazione della Fondazione stessa;

b) dai beni che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonché da eventuali contributi da Enti, anche stranieri, da privati, dallo Stato, nonché da organismi ed enti internazionali e sovranazionali.

Art.3 - La Fondazione ha per scopo la promozione, nell'ambito della Regione Calabria, di un equilibrato rapporto uomo-ambiente, in particolare in quei contesti ove tale rapporto appare particolarmente degradato.

La Fondazione quindi nell'ambito del maggior numero possibile di collegamenti interdisciplinari, promuoverà in Calabria lo studio e la divulgazione delle problematiche naturalistiche e stimolerà occasioni di lavoro favorendo lo sviluppo di un turismo compatibile.

Ambiti di intervento prioritari saranno le problematiche dell'avifauna migratoria lungo la dorsale dell'Appennino Calabrese nonché la messa a punto e la divulgazione di tecniche di salvaguardia ambientale e di protezione dell'avifauna.

All'uopo la Fondazione potrà interagire con istituzioni di ricerca, associazioni ambientaliste, persone di riconosciuta capacità, conoscenza e statura morale, partecipare a mostre, convegni, manifestazioni culturali e premi con finalità attinenti ai suoi scopi.

Potrà inoltre dare supporto ad ogni tipo di iniziativa di Enti e privati volta a promuovere i propri scopi.

Potrà infine studiare, sviluppare ed utilizzare forme nuove di comunicazione, anche multimediali e telematiche, nonché promuovere e gestire iniziative e strutture volte alla realizzazione di centri didattici sull'ambiente e di turismo ambientale, anche usufruendo di eventuali contributi, pubblici o privati.

La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del citato D. L.gvo 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Art.4 - La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la rendita del suo patrimonio, nonché con ogni altro provento o contributo di cui al precedente articolo 2.

Art.5 - Organi della Fondazione sono: il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, e cioè dai due Fondatori, che ne sono componenti a vita, salvo eventuali dimissioni, dal Segretario generale della Fondazione e da altri due membri, tutti nominati dai fondatori, i quali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati anche più volte.

Il Segretario Generale, nei limiti dei poteri conferitigli dal Presidente, esplica con continuità ed impegno i compiti e le mansioni che gli vengono attribuiti, interviene alle riunioni del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione, redige i verbali delle attività principali della Fondazione.

Se nel corso del quadriennio viene a mancare un Consigliere temporaneo, i consiglieri

a vita provvedono alla sua sostituzione, così come provvedono al rinnovo delle cariche allo scadere del quadriennio.

Venendo meno, per qualsiasi ragione, uno dei consiglieri a vita, il consigliere a vita superstite nominerà consigliere a vita uno dei più stretti congiunti dei fondatori stessi, qualora non vi abbia provveduto il medesimo, anche per testamento.

Il consigliere a vita ha la facoltà di nominare il suo successore nella carica; in mancanza di designazione succederà il parente più prossimo in grado e a parità di grado, quello più anziano.

In ipotesi di commonienza dei consiglieri a vita, i consiglieri temporanei nomineranno i consiglieri a vita tra i più stretti congiunti dei fondatori.

Tutti i poteri attribuiti dal presente statuto ai Fondatori, si estendono anche ai successivi consiglieri a vita.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede.

Inoltre deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

La Convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto che dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 8 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere assunte con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

elegge, tra i suoi membri, il Presidente;

approva il "bilancio" preventivo e quello consuntivo;

delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

determina, di volta in volta, i criteri e le modalità per l'erogazione della rendite;

delibera le modifiche dello Statuto ed i regolamenti interni che si rendessero necessari;

provvede alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico e del Comitato di gestione;

provvede alla nomina, nel suo seno, di un eventuale Vice Presidente;

decide l'attività della Fondazione;

decide la remunerazione di persone che eventualmente prestino la loro opera per la Fondazione;

designa i componenti del Comitato d'Onore, che è composto da rappresentanti delle Istituzioni, personalità del mondo dello spettacolo, del mondo scientifico, delle arti e della cultura, del mondo economico e finanziario, nonché da persone benemerite per aver contribuito all'incremento del patrimonio della Fondazione ed al sostegno delle sue attività.

I verbali sono trascritti in apposito registro e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e da un componente del Consiglio.

CAPO III - PRESIDENTE

Art. 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e provvederà alla sua amministrazione in conformità di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il

Vice Presidente. -----

Il Presidente dura in carica cinque anni. -----

In particolare resta di attribuzione del Presidente: -----

curare l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto; -----

vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo ed amministrativo della
Fondazione; -----

convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da
trattare; -----

provvedere a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; -----

in caso di assoluta urgenza, adottare i provvedimenti che dovranno essere ratificati
entro 15 giorni al Consiglio di Amministrazione; -----

sovrintendere al personale dipendente della Fondazione. -----

CAPO IV - COMITATO SCIENTIFICO

Art 10 - Il Comitato Scientifico è organo consultivo. -----

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed ha la durata di due anni
tacitamente rinnovabile; le dimissioni possono liberamente avvenire in qualsiasi tempo.

Il Comitato contribuisce, con suggerimenti e proposte, all'indirizzo delle attività della
Fondazione. -----

Elegge, nel suo interno, un Presidente che resta in carica per due anni ed è
releggibile. -----

COMITATO DI GESTIONE

Art 11 - Il Comitato di gestione viene designato dal Consiglio di Amministrazione di
anno in anno in funzione dei progetti prescelti. Avrà il compito di collaborare alla
realizzazione dei progetti proposti dal Comitato Scientifico prestando la propria
attività personale secondo le rispettive competenze di regola gratuita salvo specifico
incarico. -----

Art. 12 - L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ciascun
anno. -----

La fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione
nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura. -----

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Art.13 - Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
delle legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -

Art.14 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto
compatibili, le vigenti disposizioni di legge. -----

Firmato: Claudia Siniscalchi - Antonio Montesano, Notaio - sigillo notarile. -----

Copia conforme all'originale e munito della
prescritta firma in data oggi
addì 12 dicembre 2006